ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 17 marzo 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate
Estremi	Legge 1 marzo 2024, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-dell-unita-nazionale-e-delle-forze-armate/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it